



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI INTEGRAZIONE

VERSIONE 1.0

INDICE

1. OGGETTO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. TUTELA DEL SEGNALANTE E MISURE DI PROTEZIONE.....	5
3.1. <i>La tutela della riservatezza</i>	5
3.2. <i>La tutela da ritorsioni</i>	5
3.3. <i>Limitazione della responsabilità</i>	6
4. TUTELA DEL SEGNALATO	6
5. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
5.1. <i>Canali di Segnalazione Interni</i>	7
5.2. <i>Canali di Segnalazione Esterni</i>	8
5.3. <i>Divulgazione Pubblica</i>	8
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
6.1 <i>Verifica preliminare</i>	9
6.2 <i>Archiviazione</i>	9
6.3 <i>Istruttoria</i>	9
7. AZIONI CORRETTIVE E MONITORAGGIO.....	10
8. TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10

1. OGGETTO

La presente procedura (di seguito la “Procedura”) regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti Cooperativa Sociale Napoli Integrazione, (di seguito “Società”) inviate da Terzi o da Persone che operano presso l’organizzazione.

La Procedura recepisce la normativa introdotta dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (di seguito anche “Decreto”).

Il predetto Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato, rafforzando le misure volte all’implementazione dei principi di trasparenza e responsabilità e alla prevenzione della commissione di reati.

Ai fini dell’applicazione del Decreto, si intendono per “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Possono, altresì, essere oggetto di segnalazioni le cosiddette “informazioni sulle violazioni”, ovvero le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Le disposizioni del Decreto non si applicano, invece, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Quanto alle modalità di presentazione delle segnalazioni, il D.lgs. n. 24/2023 disciplina canali di segnalazione interna, esterna e casi di divulgazione pubblica.

Cooperativa Sociale Napoli Integrazione mette a disposizione uno specifico canale di trasmissione delle segnalazioni, anche in forma anonima, e auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del



segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole verificare i fatti segnalati, ed informare la persona segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Al fine di garantirne la massima tutela, la Società assicura infatti la riservatezza della identità del segnalante, adottando inoltre le misure volte a tutelare i diritti dei soggetti segnalati.

Alla Procedura viene assicurata la massima diffusione tramite la pubblicazione in versione integrale nella intranet aziendale e nel sito internet istituzionale.

La funzione risorse umane della Società assicura la consegna di copia della Procedura ai dipendenti.

La Società assicura, inoltre, per quanto nelle proprie facoltà, le tutele e le protezioni contro le ritorsioni poste in essere, tentate o minacciate in ragione di una segnalazione.

Le disposizioni di legge e le previsioni della Procedura sono applicabili alle seguenti persone che effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società,
- b) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società; le persone della Società con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela delle persone segnalanti appena indicate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee guida ANAC del 12/07/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE E MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato.

Tale sistema di protezione comprende:

- La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

3.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Al segnalante, al facilitatore e alle persone coinvolte nella segnalazione è garantita l’assoluta riservatezza e nel caso di segnalazioni anonime, non sarà possibile risalire all’identità del segnalante.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

3.2. LA TUTELA DA RITORSIONI

Non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Sono considerati atti ritorsivi, comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione interna o esterna/divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito alcuni esempi di atti ritorsivi:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Se si ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite la Piattaforma informatica messa a disposizione da quest'ultima.

3.3. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Nelle ipotesi in cui, nel corso della segnalazione vengano rivelate informazioni riservate od offensive della reputazione dell'ente, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante e delle persone connesse, purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione.

Le segnalazioni, in ogni caso, devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente.

4. TUTELA DEL SEGNALATO

Il sistema delle tutele, ed in particolare, la riservatezza, viene garantita anche ai soggetti diversi dal segnalante.

La segnalazione, inoltre, non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con



l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

5. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

5.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, la Società mette a disposizione idonei canali di trasmissione, gestiti dallo Studio Legale Macchia, soggetto esterno autonomo, dedicato, con personale specificatamente formato per tale attività.

La Società, nello spirito di dare concreta applicazione alle disposizioni normative sopra richiamate, mette a disposizione dei segnalanti un Portale per effettuare le segnalazioni, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

La piattaforma *GlobaLeaks – Secure Whistleblowing Software* è raggiungibile accedendo al sito web <https://www.napolintegrazione.it/>, cliccando sulla sezione “Whistleblowing”. Al seguente indirizzo web <https://whistleblowing.napolintegrazione.it/#/> sarà possibile compilare il modulo di segnalazione.

Il segnalante dovrà fornire informazioni dettagliate sull'evento e, in via facoltativa, i suoi dati personali ai fini della identificazione.

Il Portale a questo punto fornirà al segnalante un codice univoco di 16 cifre che gli permetterà di accedere al canale per monitorare la segnalazione ed aggiungere ulteriori ed eventuali informazioni.

Tutte le informazioni saranno crittografate per garantire la riservatezza durante la trasmissione delle informazioni. Inoltre, solo il gestore esterno del canale potrà accedere alle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere altresì trasmesse in forma orale, al numero telefonico 089 29 63 411. Al termine della telefonata, sarà redatto il verbale della segnalazione, che viene custodito dal gestore esterno in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la conoscenza del tono vocale della persona. La segnalazione scritta mediante piattaforma è suggerita, quindi, in via prioritaria.

Laddove una persona o un ufficio diverso da quello competente riceva una segnalazione, rientrante nell'ambito di applicazione della Procedura, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, al “Gestione esterno delle Segnalazioni”, tramite posta ordinaria o con plico chiuso riservato al destinatario, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e la reputazione delle persone coinvolte, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il segnalante deve fornire tempestivamente ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, la segnalazione, salve le descritte modalità di sua presentazione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, salvo che il segnalante intenda rimanere anonimo;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (ad es. presentazione di denunce/querele/esposti ad autorità esterne).

5.2. Canali di Segnalazione Esterni

Sebbene in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno, al ricorrere di determinate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'Anac, a cui è possibile segnalare un evento solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3. Divulgazione Pubblica

In via residuale è possibile rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o

distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni, anche quelle trasmesse mediante la piattaforma *GlobaLeaks – Secure Whistleblowing Software* sono ricevute dal Gestore esterno delle segnalazioni, presso lo Studio Legale Macchia.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

Analisi preliminare

Il Gestore esterno del canale interno delle segnalazioni si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante, circa l'avvenuta ricezione della segnalazione, entro sette giorni. Successivamente sarà fornito un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi.

Le segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione. Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni.

Archiviazione

Il Gestore del canale delle segnalazioni archivia le segnalazioni:

- che non costituiscono una segnalazione circostanziata;
- palesemente infondate;
- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- non verificabili.

Istruttoria

Laddove, a seguito dell'analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, il gestore esterno ha la facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del segnalante, della persona coinvolta

(che, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di essere ascoltato), e/o di altri soggetti (citati o meno nella segnalazione) ritenuti informati dei fatti o in grado di contribuire agli accertamenti e alle analisi da svolgere.

È fatta salva la facoltà del segnalante di fornire informazioni e/o documentazione integrativa rispetto a quella fornita all'atto della segnalazione ovvero di richiedere un'audizione, mediante i canali di comunicazione predisposti e sino alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria svolta.

A conclusione dell'istruttoria viene redatta una relazione conclusiva, che riporta:

- le attività istruttorie svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione;
- una valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente management, che viene informato sugli esiti dell'istruttoria, delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

La relazione conclusiva dell'istruttoria svolta (che non contiene riferimenti all'identità del segnalante) è trasmessa, altresì, ai responsabili apicali delle aree aziendali interessate dai fatti segnalati.

7. AZIONI CORRETTIVE E MONITORAGGIO

L'Organo dirigente valuta il contenuto della Relazione e adotta azioni appropriate all'esito degli accertamenti.

Al Gestore esterno, destinatario delle segnalazioni, vengono comunicate le azioni correttive, affinché ne dia tempestivo riscontro al segnalante, e monitori regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

Il processo di gestione della segnalazione si conclude con la comunicazione al segnalante in merito all'esito degli accertamenti svolti e alle azioni eventualmente intraprese di conseguenza da parte dell'Organo dirigente.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto della piattaforma *GlobaLeaks – Secure Whistleblowing Software* è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al segnalante (per le segnalazioni non anonime), al facilitatore nonché alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione nel canale “Whistleblowing” del sito web <https://www.napolintegrazione.it/>.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, è stata effettuata una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati Personali (DPIA), redatta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679



(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore Esterno cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

I dati personali non necessari al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati tempestivamente.